



**COMUNE DI CARTURA
(Padova)**

**REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2018)

CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1 FINALITÀ

1- Il Comune di Cartura riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. E fini analoghi.

2- Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, di promozione sociale, dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

3- Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

4. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita amministrativa del Comune e i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1- E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

2- L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività culturali e turistiche;
- b) attività ricreative e sportive;
- c) attività socio-sanitarie, assistenziali e di volontariato;
- d) tutela dei valori ambientali.

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite che:

- a) promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
- b) siano presenti e operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la loro sede legale;

- c) garantiscano la compatibilità del loro scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- d) siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e gratuità delle cariche sociali;
- f) non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

Fermi restando i requisiti di cui sopra possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, i sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- b) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.4 **MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione ("All. modulo A") è presentata al Sindaco, va redatta in carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, attività etc.), firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità di quanto dichiarato e negli allegati.

La domanda va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto oppure presentata già firmata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale che dovrà avere almeno la forma di scrittura privata;
- le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono presentare la copia dell'iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante circa il numero di soci nell'anno solare precedente;
- relazione dettagliata sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità etc...).

Art.5 **REVISIONE DELL'ALBO**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni devono compilare e presentare al Comune di Cartura entro il 31 gennaio di ciascun anno una apposita richiesta, come da allegato "Modulo B" corredata da:

- 1) copia atto costitutivo o dello statuto (solo se sono intervenute modifiche);
- 2) breve relazione sull'attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);

- 3) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo se sono intervenute modifiche);
- 4) numero dei soci (solo se sono intervenute modifiche).

Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

La procedura di revisione terminerà entro il 31 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

Art.6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo.

Si procede altresì alla cancellazione su comunicazione scritta da parte dell'associazione o d'Ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale.

L'associazione cancellata dall'Albo comunale può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione di avvenuta cancellazione.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

Art.7 PUBBLICITÀ

Il Comune di Cartura cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

CAPO II DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune può stipulare con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Art.9 CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art.10

OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.-